

Art. 3

Comunità Sociale, ai sensi dell'art. 4 del proprio statuto, svolgerà le attività di cui al punto precedente secondo le indicazioni contenute nei Piani di Zona dell'ambito distrettuale cremasco e/o negli Accordi di Programma di volta in volta approvati dall'Assemblea dei Sindaci del distretto di Crema, alle scadenze previste dalla normativa regionale di riferimento.

Art. 4

Comunità Sociale si impegna a:

- gestire il personale coinvolto nel servizio sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo;
- garantire, d'intesa con il Comune ed il coordinamento tecnico di sub-ambito, il pieno raccordo degli operatori coinvolti nel servizio ed adeguati momenti formativi e di aggiornamento professionale;
- gestire i fondi necessari per la gestione convenzionata di detto servizio;
- predisporre la previsione di spesa per l'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno;
- predisporre il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la gestione del servizio, entro il 31 marzo dell'anno successivo, con individuazione dell'eventuale conguaglio a carico del Comune;
- stipulare una polizza assicurativa a copertura di danni eventualmente causati dall'operato del personale, dipendente dell'azienda, in servizio presso il Vs. Comune.

Nei costi a carico del Comune saranno incluse anche le spese per eventuali sostituzioni del personale di interesse, assente per malattia, maternità, ecc. oltre al riconoscimento del salario accessorio (trasferte, mensa, ecc.) all'eventuale salario straordinario ed al costo assicurativo. Ai suddetti costi va infine aggiunto il rimborso delle spese amministrative per la gestione delle posizioni lavorative in parole. Tale importo è valorizzato nei termini del 5% del costo totale imputato a carico del Comune.

Art. 5

Il Comune si impegna a:

- rimborsare a Comunità Sociale tutti i costi sostenuti dalla stessa per il servizio di cui al precedente art. 4, per tutta la durata della convenzione, in base ai parametri concordati fra Comunità Sociale e i Comuni del Distretto e secondo le modalità di cui all'art. 6;
- richiedere a Comunità Sociale eventuali chiarimenti ed osservazioni in merito all'importo del saldo della spesa rendicontata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da Comunità Sociale. Tale presentazione interrompe i termini per il versamento del saldo dovuto, che dovrà essere erogato dal Comune entro 10 giorni dai chiarimenti intervenuti.

Art. 6

I costi di cui ai precedenti art. 4 e 5, salvo diverse determinazioni approvate con il Piano Operativo annuale, verranno rimborsati dal Comune alle scadenze indicate nella comunicazione costi preventivi per l'anno successivo.

Art. 7

La convenzione avrà durata fino al 31/12/2037, e potrà essere disdetta secondo le modalità previste al successivo art. 8.

La convenzione, alla scadenza, potrà essere rinnovata previa adozione di appositi atti deliberativi da parte dei contraenti.

Art. 8

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consigliare, purché siano decorsi almeno 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore della stessa e subordinatamente alla regolazione dei rapporti pendenti nei confronti di Comunità Sociale.

Il recesso avrà efficacia decorso 1 mese dalla comunicazione scritta a Comunità Sociale della deliberazione consiliare del Comune. Il recesso potrà altresì avvenire in presenza di significative variazioni legislative, inerenti i servizi in oggetto e fatto salvo quanto indicato al paragrafo seguente del presente articolo.

In caso di recesso, il Comune recedente è comunque tenuto a farsi carico dell'onere relativo all'eventuale personale assunto per assicurare le prestazioni disciplinate dalla presente convenzione e svolte a favore del Comune medesimo, sino a quando non sia stato possibile ricollocare tali prestazioni. Per i Comuni titolari di coordinamento tecnico il recesso parziale o totale dalla presente